

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4518-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

*approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, il 7 marzo 2000,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale*

(V. Stampati Camera nn. 4979, 5187 e 5773)

d'iniziativa dei deputati TREMAGLIA (4979); PISANU, ARMOSINO, BERTUCCI, CALDERISI, COSENTINO, DEODATO, DI LUCA, GUIDI, MARZANO, PRESTIGIACOMO, REBUFFA, ROMANI, VITALI e VITO (5187); PEZZONI, BARTOLICH, BIANCHI Giovanni, COLOMBO Furio, DANIELI, DI BISCEGLIE, DI STASI, LEONI, LUCÀ, LUCIDI, MACCANICO, MASELLI, OCCHETTO, OCCHIONERO, OLIVERIO e VENETO Gaetano (5773)

(V. Stampato n. 4518)

*modificato dal Senato della Repubblica, in sede di prima deliberazione,
il 28 giugno 2000*

(V. Stampato Camera n. 4979-5187-5773-B)

*approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione,
il 12 luglio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 luglio 2000*

—————

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

—————

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione)**Identico*

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

Identico

